

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di maggio.
22 maggio 2015

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore dieci e minuti venti.

Avanti a me Dr. JEAN-PIERRE FARHAT, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- Bonaldi Gianpietro, nato a Lovere il 22 gennaio 1978, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società:

"COBE DIREZIONALE S.p.A."

con sede legale in Bergamo, Piazza Giacomo Matteotti n.27, capitale versato Euro 750.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, C.F.: 01239540162, soggetta a direzione e coordinamento da parte del "Comune di Bergamo" con sede in Bergamo, Piazza Matteotti n.27.

Detto Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare lo svolgimento dell'assemblea straordinaria della predetta Società, convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo - in prima convocazione - mediante raccomandata A.R. inviata ai soci in data 30 aprile 2015 e messaggio di posta elettronica certificata inviata ai componenti del Collegio Sindacale in data 30 aprile 2015, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1) - Deliberazioni ai sensi dell'art.2446 C.C.
- 2) - Proposta di trasformazione della società in società a responsabilità limitata; adozione nuovo testo di statuto.
- 3) - Varie e consequenziali.

Aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'Assemblea.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto ed a richiesta degli intervenuti, il signor Gianpietro Bonaldi, mentre io Notaio redigo il presente verbale a norma di Legge.

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - constatata e mi fa constatare, ed io Notaio ne prendo e ne dò atto, la regolarità dell'odierna seduta, per essere intervenuti:

a) per l'Organo Amministrativo:

il qui comparso Amministratore Unico;

b) per il Collegio Sindacale:

Dr.Elvio Bonalumi - Presidente e Dr.ssa Laura Diana - Sindaco Effettivo;

c) per il Capitale Sociale:

Registrato a Bergamo 1
in data 26/05/2015
n. 16536
Serie 1T
Pagati Euro 356,00.=
Modello Unico

Depositato al Registro
Imprese di Bergamo
in data 27/05/2015
Prot. n.36538
R.E.A. n.185732

- "Comune di Bergamo" con sede in Bergamo, Piazza Giacomo Matteotti n.27, portatore di n.719.400 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna del capitale sociale; é così presente il 95,92% del capitale sociale.

Il Presidente precisa che le azioni rappresentanti il capitale sociale sono state regolarmente depositate in termine utile per l'intervento alla presente assemblea, a norma dell'art.2370 Cod.Civ..

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno illustra il Bilancio della Società al 31 dicembre 2014 - approvato dall'assemblea ordinaria tenutasi in data odierna - che evidenzia perdite per Euro 564.171,14, di cui Euro 471.171,59 relativi ad esercizi precedenti ed Euro 92.999,55 relative all'esercizio 2014, per cui si rende necessario provvedere al ripianamento delle medesime mediante integrale utilizzo della Riserva straordinaria per Euro 108.981,84, della Riserva legale per Euro 530,42 e, per la differenza di Euro 454.658,88 mediante riduzione del capitale sociale da Euro 750.000,00 a Euro 295.341,12.

Indi il Presidente propone all'assemblea una ulteriore riduzione del capitale sociale da Euro 295.341,12 a Euro 50.000,00 che potrebbe avvenire mediante l'accantonamento, per l'importo pari alla riduzione, a "Riserva riduzione capitale sociale".

A conclusione della propria esposizione il Presidente riferisce sull'attuale situazione della Società ed illustra agli intervenuti i motivi che rendono opportuna l'attribuzione alla Società di una veste più adeguata alle attuali sue caratteristiche e funzioni e, pertanto, propone di trasformare la Società dall'attuale forma in quella di Società a responsabilità limitata che assumerà la denominazione di "COBE DIREZIONALE S.R.L."

Indi, il Presidente, illustra lo Statuto che disciplinerà la vita della Società nella nuova forma, Statuto composto di n.30 articoli che mantiene quanto già recepito per quanto concerne le linee guida delle società partecipate dal Comune di Bergamo e che dovrà essere adottato qualora venisse deliberata la trasformazione.

L'Assemblea, dopo breve discussione:

- previa dichiarazione dell'Amministratore Unico che il capitale sociale di Euro 750.000,00 è interamente versato;
- preso atto delle dimissioni dei Sindaci presenti e della lettera di dimissioni inviata in data 19 maggio 2015 dal Dr.Gianfranco Ceruti;

con il consenso unanime espresso verbalmente,

DELIBERA

- di ripianare le perdite risultanti dal Bilancio al 31 dicembre 2014, ammontanti a Euro 564.171,14 nel modo seguente:

* per Euro 108.981,84 mediante integrale utilizzo della "Riserva straordinaria";

* per Euro 530,42 mediante integrale utilizzo della "Riserva legale";

* per Euro 454.658,88 mediante riduzione del capitale sociale da Euro 750.000,00 a Euro 295.341,12;

- di ridurre il capitale sociale da Euro 295.341,12 a Euro 50.000,00, ai sensi del disposto dell'art.2445 del Cod.Civ., mediante accantonamento a "Riserva da riduzione capitale sociale" dell'importo di Euro 245.341,12;

- di prendere atto che, ai sensi dell'art.2445 Cod.Civ., l'esecuzione della sopra presa deliberazione di riduzione è subordinata alla decorrenza, senza opposizione da parte dei creditori sociali, del termine di novanta giorni previsto dal detto articolo;

- di trasformare la Società dall'attuale forma in quella della Società a responsabilità limitata, la quale assumerà la denominazione di "COBE DIREZIONALE S.R.L.";

- di riconoscere che il capitale sociale di Euro 50.000,00 sarà diviso in partecipazioni ai sensi di Legge e che a ciascun socio spetterà una partecipazione al capitale nella trasformata Società in proporzione al numero delle azioni ad esso intestate;

- di prendere atto delle dimissioni dell'intero Collegio Sindacale ringraziando i Sindaci per l'opera svolta a favore della Società, riservandosi di nominare in sede di assemblea ordinaria il nuovo Organo di Controllo, ai sensi dell'art.18 dello Statuto sociale;

- di approvare la proposta del Presidente e di adottare quale nuovo Statuto della Società quello da esso illustrato all'assemblea, statuto che, firmato dalla Parte e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura dal Comparente;

- di delegare all'Amministratore Unico l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa deliberazione, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero necessarie o richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese competente.

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico della Società.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea.

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dieci e minuti trentacinque.

Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia su cinque intere facciate e sin qui della presente sesta.

F.to Gianpietro Bonaldi

F.to Dr. JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.

Allegato "A" al N.187332 Rep./N.62352 Racc.

STATUTO

Art.1) - Denominazione

1.1 E' costituita la Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"COBE DIREZIONALE S.R.L."

Art.2) - Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi pubblici finalizzati alla produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, come previsto dal 1 comma dell'art.112 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

In particolare la società ha per oggetto:

- la promozione, organizzazione e gestione di spettacoli, eventi culturali e manifestazioni in genere nel settore turistico e del tempo libero;
- la promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione dell'immagine del patrimonio artistico, culturale e turistico di Bergamo e del suo territorio;
- la prestazione di servizi finalizzati alla realizzazione di eventi.

La Società ha altresì per oggetto la promozione presso Enti pubblici e privati di iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale, allo scopo di raccogliere contributi e sponsorizzazioni.

La Società potrà altresì elaborare e proporre all'Amministrazione Comunale iniziative volte al raggiungimento dei fini di cui sopra.

La Società ha inoltre per oggetto l'assunzione sotto qualsiasi forma di quote di partecipazione in Società ed imprese costituite o costituende di qualsiasi tipo; la compravendita e l'amministrazione di quote di partecipazione e di valori mobiliari (il tutto non in via prevalente e non nei confronti del pubblico).

2.2 La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od Enti aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie.

Tutte le attività di natura finanziaria non possono essere rivolte nei confronti del pubblico e devono essere svolte nei limiti ed in ossequio al disposto delle Leggi inderogabili in materia.

Art.3) - Sede

3.1 La Società ha sede legale in Bergamo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro

delle Imprese a sensi dell'art.111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art.4) - Durata

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Art.5) - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

5.2 Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.3 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 Cod.Civ..

Art.6) - Domiciliazione

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

6.2 E' onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Società anche il numero di telefax e l'indirizzo "PEC" ed "e-mail".

Art.7) - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di Società controllante del soggetto cedente o società controllata da quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni ai soci regolarmente iscritti al Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2 Pertanto il socio che intende vendere o, comunque, trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso Registro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio

della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. spedita non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della offerta di prelazione;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà demandata al collegio arbitrale di cui al successivo art.30 su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore o l'arbitrato dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti.

7.3 L'intestazione a Società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Art.8) - Morte del socio

8.1 Il trasferimento della partecipazione "mortis causa", sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 Cod.Civ..

La procedura prevista dai detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la Società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 10.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 27, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Art.9) - Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'Estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma Cod.Civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

9.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Art.10) - Liquidazione delle partecipazioni

10.1 Nelle ipotesi previste di liquidazione delle partecipazioni le stesse saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi secondo i criteri di determinazione di cui agli artt.2437-ter e quater Cod.Civ..

Art.11) - Amministratori

11.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di tre consiglieri;

c) da due amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

11.2 Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 Cod.Civ..

Art.12) - Durata della carica, revoca, cessazione

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

12.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

12.3.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 Cod.Civ..

12.3.4 Nel caso di nomina di due amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art.13) - Consiglio di Amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

13.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata dal successivo articolo 21.

Art.14) - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci.

14.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nella provincia di Bergamo.

14.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

14.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 24.

14.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

14.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.15) - Poteri dell'Organo Amministrativo

15.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli attribuiti all'assemblea dei soci per espressa riserva di legge e dall'art.19 del presente Statuto Sociale.

Viene inoltre riservata alla competenza dell'assemblea la determinazione dei compensi a favore degli amministratori, nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.

L'Organo Amministrativo su richiesta del Consiglio Comunale, e comunque almeno una volta all'anno è tenuto a presentare ai soci una relazione sull'attività svolta.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente o ad altri dei suoi membri.

15.3 Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi

precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

15.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

15.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Art.16) - Rappresentanza

16.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

16.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati, se nominati.

16.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.4 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.17) - Compensi degli amministratori

17.1 Viene riservata alla competenza dell'assemblea la determinazione dei compensi a favore degli amministratori, nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.

Art.18) - Organo di controllo

18.1 Qualora lo ritengano opportuno e nei casi previsti dalla Legge, i soci possono nominare un Collegio Sindacale, un Sindaco unico o un Revisore, determinandone competenze e poteri.

Art.19) - Decisioni dei soci

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo con le relative attribuzioni di poteri;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Sono altresì di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci le delibere in merito ad argomenti riconducibili al "controllo analogo" (ovvero la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina sui gruppi societari di cui all'art.2497 Cod.Civ.) e costituiti a titolo esemplificativo, ma non esaustivo da:

I. aggiornamenti, revisioni dello Statuto societario, modifiche, operazioni straordinarie;

II. criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati (fatti salvi i vincoli scaturenti dalla legge o dai provvedimenti emanati dalle autorità amministrative);

III. modifiche significative nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento;

IV. definizione dello schema tipo di contratto di servizio, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;

V. definizione dello schema tipo di carta dei servizi, nonché verifica ed eventuale revisione periodica dei contenuti;

VI. assunzione di prestiti/mutui eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di "budget";

VII. acquisto, alienazione, permuta e locazione di beni aziendali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;

VIII. assunzione, dismissione e variazione di quote di partecipazione societarie;

IX. piani annuali/pluriennali di assunzioni di personale;

X. piani annuali/pluriennali di consulenze e collaborazioni esterne;

XI. prestazioni di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e/o personali eccedenti determinati importi, parametri prestabiliti o a quelli preventivamente autorizzati in sede di budget;

XII. su ogni altro argomento che la maggioranza degli amministratori del Consiglio di Amministrazione, ritenga opportuno sottoporre a specifica approvazione da parte dell'Assemblea.

19.3 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 22, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto disciplinati dal successivo articolo 21.

Art.20) - Diritto di voto

20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

20.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua

partecipazione.

20.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto Cod.Civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art.21) - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

21.1 Salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o degli amministratori.

21.3 Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

Art.22) - Assemblea

22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 19.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nella provincia di Bergamo.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

22.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

22.4 L'avviso di convocazione può prevedere altresì una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non

risultati legalmente costituita.

22.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.23) - Svolgimento dell'assemblea

23.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori). In caso di assenza o di impedimento di questi, o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 24.

Art.24) - Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza

24.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art.25) - Deleghe

25.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Art.26) - Verbale dell'assemblea

26.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

26.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in foglio separato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

26.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 23.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art.27) - Quorum costitutivi e deliberativi

27.1 Per l'intervento o la rappresentanza alle assemblee, nonché per la validità delle deliberazioni assembleari, tanto in sede ordinaria che straordinaria, in prima e seconda convocazione, valgono le disposizioni del Codice Civile.

27.2 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 Cod.Civ..

Art.28) - Bilancio

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge. L'assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tutti gli strumenti funzionali al controllo economico-finanziario "preventivo", "concomitante" e "successivo" da parte del Comune di Bergamo sono redatti in conformità a quanto espressamente previsto dal Regolamento comunale in materia.

Art.29) - Scioglimento e liquidazione

29.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è disciplinata dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Art.30) - Clausola compromissoria

30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle

nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Bergamo il quale dovrà provvedere alla nomina entro venti giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

30.2 L'Organo arbitrale dovrà decidere entro centoottanta giorni dalla nomina; esso deciderà in via rituale secondo diritto.

30.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Organo arbitrale vincoleranno le parti.

30.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione dell'Organo arbitrale.

30.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

30.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

F.to Gianpietro Bonaldi

F.to Dr. JEAN-PIERRE FARHAT NOTAIO L.S.

* * * * *

IMPOSTA di BOLLO assolta in modo virtuale tramite l'AGENZIA delle ENTRATE di BERGAMO 1 ai sensi del DECRETO 22/02/2007 mediante M.U.I.